



COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 74 del 15/12/2010

Oggetto: **Misure per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada nell'ambito del territorio del Comune di Tortoli.**

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio del Comune di Tortoli (*importante polo di attrazione ogliastrino economico, produttivo nonché turistico, presso cui confluisce a tutte le ore del giorno e della notte un costante e notevole flusso di persone e di veicoli*) operano numerosi soggetti che esercitano la prostituzione, svolta sul suolo pubblico, consistente nell'offerta di prestazioni sessuali a pagamento;

PRESO ATTO che le Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale hanno prodotto specifici rapporti negli ultimi mesi, relativi a verifiche condotte lungo il Viale M. Virgilio -V.le Arbatax, dalle quali emerge l'entità e il diffondersi del fenomeno della prostituzione, con una presenza di diverse donne esercitanti l'attività di meretricio sulle strade cittadine, in particolare nel Rione "Is Cogottis" dove i residenti lamentano una situazione di insicurezza a causa della presenza dei clienti e del verificarsi di comportamenti illeciti;

CONSIDERATO

- a) che spesso le persone dedite alla prostituzione sono vittime di gravi reati e sono sottoposte allo sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e che tale fenomeno suscita un allarme sociale nella popolazione residente a causa dei comportamenti invasivi della sfera del decoro e della pubblica decenza, nonché del comune sentimento del pudore, producendo nei cittadini una percezione di insicurezza;
- b) che la prostituzione su strada determina notevoli ripercussioni sulla sicurezza urbana, poiché limita l'utilizzo degli spazi pubblici con proteste da parte dei residenti che convivono con il fenomeno, arrecando pregiudizio alla garanzia di libertà ad una vita serena;
- c) che l'attività di prostituzione su strada produce situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici reperiti nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite a tale attività;
- d) che la prostituzione su strada produce gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale, in quanto la domanda di dette prestazioni risulta proveniente, in prevalenza da soggetti alla guida di veicoli che circolano sulla pubblica via, che generano code di traffico, brusche frenate e arresti repentini dei veicoli e/o manovre costituenti pericolo, in violazione del Codice della Strada;

RILEVATO, altresì, che l'abbigliamento indecoroso utilizzato dai soggetti esercitanti la prostituzione è causa di distrazione per gli tutti gli utenti della strada determinando, conseguentemente, frequenti incidenti stradali ;

ACCERTATO, inoltre, che la viabilità interessata dal fenomeno anzidetto costituisce itinerario esclusivo per i giovani e i minori che fruiscono di strutture e spazi pubblici come la piscina, campi da calcio e tennis;

ATTESO che l'impressione d'insicurezza che il fenomeno ha generato nella cittadinanza è comprovata da quotidiane lamentele, segnalazioni che pervengono da parte di cittadini residenti nella zona interessata dal fenomeno al Comando di Polizia Municipale nonché agli Amministratori di questo Ente Locale;

VALUTATO pertanto, che a fronte delle conseguenze negative, sopra evidenziate, per l'ordinato e sicuro vivere civile, è necessario definire specifiche misure di contrasto all'esercizio della prostituzione su strada nell'ambito del territorio del Comune di Tortoli, colpendo quindi efficacemente illeciti di gravità tale da contribuire alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva e promuovendo, contestualmente, la riconquista del controllo del territorio da



COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
Ufficio del Sindaco

parte delle istituzioni competenti e, altresì, con il fine di contrastare l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

DATO ATTO

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce, al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta provvedimenti motivati, anche contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, provvedimenti preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che il D.M. Interno 5 agosto 2008, nell'individuare la sfera e le modalità di applicazione dell'art. 54 del TUEL, all'art. 2 stabilisce che, ai sensi di quanto indicato dall'art. 1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione, e le situazioni derivanti da tale fenomeno quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o i comportamenti che ne impediscono la fruibilità, che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano come l'illecita occupazione di suolo pubblico, o che comportano l'offesa alla pubblica decenza e al comune senso del pudore;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare idonei provvedimenti aventi decorrenza immediata e con vigenza su tutto il territorio comunale, per impedire il trasferimento del fenomeno nelle zone non coperte dal provvedimento amministrativo, allo scopo di limitare i gravi pericoli sopra evidenziati, che minacciano alla salute, l'incolumità pubblica nonché la sicurezza urbana, la viabilità fatta salva l'applicazione del codice penale, della L. n. 1423/1956, della L. n. 75/1958 e del D.Lgs. n. 285/1992;

PRESO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. n. 28332 inviata in data 14/12/2010;

VISTI

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;
- l'art. 2, lett. a) del D.M. Interno 5 agosto 2008 che prevede l'intervento del Sindaco finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge n. 125/2008;

ORDINA

in tutto il territorio comunale:

1. è vietato a chiunque sulla pubblica via concordare prestazioni sessuali contattando soggetti che, per l'atteggiamento o per l'abbigliamento, manifestano l'intenzione di esercitare l'attività consistente nel meretricio;
2. è vietato a chiunque di stazionare sulle strade pubbliche o aperte all'uso pubblico, su suolo pubblico o aperto all'uso pubblico al fine di adescare persone per l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento determinando quindi turbativa alla circolazione veicolare con gravi rischi per l'incolumità delle persone;
3. è vietato effettuare soste occasionali, anche di brevissima durata, la fermata del veicolo o eseguire manovre repentine che possano arrecare pregiudizio o intralcio alla circolazione stradale, determinate dall'esigenza di contattare soggetti palesemente dediti alla prostituzione per concordare con gli stessi prestazioni sessuali.



COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
Ufficio del Sindaco

STABILISCE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia immediata dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'Amministrazione di adottare altri provvedimenti ad integrazione e/o modifica del presente;

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio del Comune di Tortoli di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

1. che ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da disposizioni normative e regolamentari vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 - bis del D. Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 125,00 a euro 500,00;
2. che l'interessato, a sua discolpa, può presentare memorie scritte e documenti contenenti le proprie controdeduzioni in merito all'illecito rilevato a norma delle disposizioni previste ai sensi della Legge 689/1981 oltretché in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
3. che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente punto **1** nella misura pari al doppio del minimo, ovvero € 250,00, stabilita dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 09/12/2010;

INFORMA

inoltre, che avverso il presente provvedimento può essere promosso:

1. Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Tortoli;
2. Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa nella zona interessata;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Comando di Polizia Municipale.

Tortoli, 15/12/2010

IL SINDACO
F.to Dott. Domenico Lerede